



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

*Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza*

\*\*\*

Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| dott.ssa Mariapia Parisi | Presidente           |
| dott. Massimo Vicini     | giudice              |
| dott. Paolo Gilotta      | giudice rel. ed est. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento ex artt. 48, 57 e ss. CCII promosso, giusta determina ex art. 120 bis CCI assunta in data 24.01.2023 come da verbale del Notaio in Ravenna, dott. Guglielmo Scalise, rep. n. 2657, racc. n. 1919,

**da**

**SE.GE.D RAVENNA SERVIZI GESTIONE DISTRIBUZIONE RAVENNA DI ELVIO FORMENTI E C. S.N.C.** (01012710396), avente sede legale in Ravenna, Via Romea Nord nr. 31, con il patrocinio dell'avv. MARCO BIGARI ed elettivamente domiciliata in Ravenna, via Antica Zecca n. 6, presso lo studio del predetto difensore.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale, esaminati gli atti;

rilevato, preliminarmente, che:

SE.GE.D SNC (d'ora innanzi SEGED) ha depositato in data 20.06.2024 domanda di omologazione ex art. 57 CCI di un "fascio" di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI, allegati alla domanda, conclusi con istituti bancari e finanziari e con fornitori;

Con decreto del 28.06.2024 il Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 48 CCI per il giorno 15.10.2024, contestualmente nominando il dott. Luciano De Maria quale commissario giudiziale e dando ordine di notifica del decreto ad eventuali creditori oppositori ex art. 48 c. 4 CCI;

All'udienza del 15.10.2024, si dava atto della mancata formalizzazione dell'accordo con Autotrasporti Formenti s.r.l. in liquidazione giudiziale, già autorizzato dal G.D. di quella procedura ma non ancora sottoscritto; veniva quindi concesso un breve rinvio per consentire il perfezionamento del contratto. Successivamente, all'udienza del 5.11.2024, veniva concesso ulteriore rinvio per favorire la maturazione del termine di 30 giorni per eventuali contestazioni o opposizioni, dato che gli accordi erano stati iscritti tardivamente al registro imprese, come previsto dall'art. 40 c. 4 CCI; infine all'udienza del 27.11.2024, si rilevava da ultimo che gli accordi erano stati tutti sottoscritti e pubblicati nel R.I., che non erano state presentate osservazioni o contestazioni entro il termine di 30 giorni dall'ultima di tale formalità e che il C.G. aveva reso il proprio motivato parere nel termine ex art. 48 CCI. Il giudice delegato alla trattazione, pertanto, rimetteva al collegio la decisione sul ricorso. Successivamente, ritenendo la necessità di ulteriori acquisizioni, con decreto in data 7.01.2025 il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria,

demandando in particolare di “1) *acquisire la dichiarazione dell’attestatore circa la sussistenza delle condizioni di indipendenza richieste dall’art. 2 co. o) CCI, come parzialmente innovato ad esito del D.Lgs. 136/2024, in particolare circa il non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; il non aver prestato in proprio o da parte di soggetti eventualmente con lui uniti in associazione professionale attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore, nei cinque anni anteriori; 2) operare una attestazione aggiornata circa l’attivo da destinarsi alla soddisfazione dei non aderenti e da acquisirsi entro 120 gg. dall’omologazione, ipotizzata al 15.01.2025, dal momento che, rispetto a quanto in origine attestato, la ricorrente ha precisato che, al 15.10.2024: 1) le disponibilità liquide si sono ridotte ad € 35.612,00 (rispetto ad € 167.584,00 oggetto di attestazione); 2) i crediti previsti in incasso si sono ridotti ad € 141.000,00 circa (rispetto ad € 193.107,98 oggetto di attestazione); 3) è previsto l’incasso di € 300.000,00 per le cessioni immobiliari di Porto Fuori, non considerate in origine nell’attestazione come aventi luogo a 120 gg. dall’omologa; 3) depositare eventuali dichiarazioni di proroga dei termini di irrevocabilità delle offerte aventi scadenza al 31.12.2024”.*

Con successivo deposito in data 23.01.2025 la ricorrente ottemperava a quanto richiesto. Dal canto suo, il C.G. depositava parere aggiornato con il quale si esprimeva a favore della richiesta omologazione.

### Si osserva

1.

In estrema sintesi, il piano proposto dalla ricorrente è di tipo in continuità indiretta, fondandosi sulla cessione di alcuni rami di attività in continuità, comprensivi dei correlati assets immobiliari, sulla liquidazione di beni immobili, anche di proprietà dei singoli soci e sulla messa a disposizione di finanza terza.

In dettaglio, l’attivo che il piano mette a disposizione dei creditori è così sintetizzabile:

| Attività   | Importo             | Modalità di realizzo, preliminari e garanzie   |
|--|---------------------|--|
| Immobile e azienda via De Pretis affittato a Autotrasporti Raffadali     | 1.650.000,00        | Offerta irrevocabile di Autotrasporti Raffadali con cauzione di euro 165.000,00 a mezzo di assegno circolare in custodia presso gli advisors. Con PEC del 27.09.24 l'offerta è stata prorogata fino al 31.03.25  |
| Ramo azienda e terreno via Romea Nord affittato a Forini S.p.A.          | 1.200.000,00        | Offerta irrevocabile di Forini S.p.A. con cauzione di euro 120.000,00 a mezzo di assegno circolare, in sostituzione di assegno bancario di pari importo, in custodia presso gli advisors. Con PEC del 25.09.24 l'offerta è stata prorogata fino al 31.03.25  |
| Ramo d'azienda ENI   | 180.000,00          | Offerta irrevocabile di C.I.C.C.L.A.T. Con PEC del 26.07.24 l'offerta è stata prorogata fino al 31.12.24   |
| Liquidità  | 167.584,87          | Le disponibilità liquide sono state verificate dall'attestatore dott. Francesco Baravelli,   |
| Crediti verso clienti  | 193.107,00          | I crediti sono stati verificati dall'attestatore dott. Francesco Baravelli,  |
| Immobile Ravenna Porto Fuori via della Bonifica 14/a intestato a Seged   | 150.000,00          | Offerta irrevocabile di Favilla Ignazio con cauzione di euro 15.000,00 a mezzo di assegno circolare in custodia presso gli advisors. L'offerta è stata prorogata fino al 31.12.24  |
| Immobile Ravenna Porto Fuori via della Bonifica 14/a intestato a soci    | 150.000,00          | Offerta irrevocabile di Passante Bianca con cauzione di euro 16.500,00 a mezzo di assegno circolare in custodia presso gli advisors. L'offerta è stata prorogata fino al 31.03.25  |
| Quota del 50% di immobile e terreno in Ponte delle Alpi intestato a soci | 159.000,00          | Gli <i>advisors</i> riferiscono che sono in corso trattative per la vendita di tali beni. La somma che sarà realizzata dalla vendita di questi beni è destinata a la pagamento di parte del debito nei confronti della procedura fallimentare Autotrasporti Formenti s.r.l., giusta autorizzazione alla transazione del G.D. di tale procedura in data 7 febbraio 2024 allegata al ricorso al n. 12. |
| Quota del 50% immobile di Formenti Giuseppe al netto del mutuo           | 79.000,00           | Offerta irrevocabile di Pietropaolo Giuseppina, moglie di Formenti Giuseppe, con accollo di debito residuo del mutuo di euro 72.000,00. L'offerta scadrà il 30.04.25. E' stata consegnata cauzione di euro 7.900,00 con assegno circolare in custodia presso gli advisors.   |
| Fianza esterna Formenti Fulvio e Ulisse                                  | 97.500,00           | I soci Fulvio e Ulisse Formenti ha messo a disposizione rispettivamente euro 67.500,00 ed euro 30.000,00. L'impegno è garantito da assegni circolari in custodia presso gli <i>advisors</i> .  |
| Flussi di cassa ramo azienda distributore affittato a Forini             | 52.000,00           | La stima dei flussi di cassa è stata verificata dall'attestatore dott. Francesco Baravelli,  |
| <b>Totale</b>  | <b>4.078.191,87</b> |  |

Con tale provvista, la ricorrente propone, schematicamente e rinviando al contenuto della relazione di attestazione e del parere del C.G., oltre al pagamento integrale delle spese e degli oneri di procedura (quantificati in €335.324,00): 1) il pagamento, entro 120 giorni dall'omologazione degli accordi, dei creditori non aderenti; e in particolare: a) il pagamento integrale dei crediti dell'Erario e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, al netto delle riduzioni scaturite dall'adesione alla definizione agevolata ex art. 1 commi da 231 a 252 L. 197/22; b) il pagamento integrale dei crediti per tributi locali del Comune di Ravenna; 2) il pagamento, entro 180 gg. dall'omologazione, dei creditori aderenti e secondo le percentuali pattuite negli accordi; e in particolare: a) il pagamento integrale del credito privilegiato ipotecario di Sileno S.P.V. s.r.l., cessionaria di B.C.C. Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, nonché dei crediti delle altre banche garantiti da Medio Credito Centrale; b) il pagamento del credito chirografario bancario in misura del 20% o della maggiore percentuale concordata; c) il pagamento dei fornitori in misura del 30% o della maggiore percentuale concordata, oltre la rinuncia all'emissione della nota di variazione IVA; c) il pagamento alla liquidazione giudiziale di Autotrasporti Formenti s.r.l. del credito per finanziamento di nominali € 790.069,00 in misura di € 591.000,00, secondo quanto previsto nell'accordo; relativamente a tale creditore si prevede la corresponsione di ulteriori € 159.000,00 ad esito della vendita della quota del 50% di un immobile e di terreni siti in Ponte delle Alpi, relativamente ai quali sono in corso trattative.

La complessiva debitoria, dunque, ammonta ad € 4.788.507,87 (al netto della rinuncia al credito lavoristico di circa € 50.000,00 operata a favore della società dall'ex dipendente Rita Barzanti), a fronte della quale gli aderenti assommano la cifra di € 3.395.493,27, pari al 70,91%.

Gli ultimi aggiornamenti contabili richiesti, con data di riferimento fissata al 31.12.2024, confermano quanto detto ed evidenziano che, rispetto alle originarie prospettazioni contabili, le rettifiche operate in diminuzione sull'attivo e in aumento sul passivo non hanno inciso sulla fattibilità della proposta, dato che il fondo rischi in origine appostato (€ 130.000,00) ha assorbito tali oscillazioni, con un saldo positivo attualmente pari a circa € 6.700,00.

2.

Come si è anticipato, non sono state proposte opposizioni entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione della domanda e degli accordi sul registro delle imprese.

Inoltre, dal punto di vista formale, a parte le criticità rilevate nel corso del procedimento omologatorio e risolte *in limine, nulla quaestio*: la sede della società ricorrente si trova nella circoscrizione di questo Tribunale e la stessa è imprenditore commerciale, assoggettabile alle procedure concorsuali "maggiori" (vds. dati di bilancio prodotti).

Gli accordi e i relativi piani sono stati, poi, oggetto di asseverazione da parte del dott. Francesco Baravelli, quale professionista indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. (o) CCII, come pure da ultimo ribadito, che ha, *inter alia*, affermato (i) la veridicità dei dati aziendali, (ii) l'attuabilità dei singoli accordi di ristrutturazione e la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'articolo 57 CCII.

Del pari, la maggioranza del 60% dei creditori aderenti risulta superata, come asseverato dall'attestatore e confermato dal C.G. nel proprio parere.

Nessun profilo di illegittimità risulta poi individuabile negli accordi o nel piano sottostante, trattandosi, i primi, di negozi a causa ristrutturativa espressa che rideterminano, singolarmente, misura e i termini di soddisfacimento dei crediti scaduti; il secondo, un piano in continuità indiretta che condurrà alla cancellazione di Seged dal R.I. e che assomma una pluralità di cessioni (come sopra illustrate), e una componente di finanza terza.

Quanto alle ulteriori verifiche, soprattutto in assenza di opposizioni, non è consentita in questa fase una censura o una valutazione della discrezionalità imprenditoriale e, quindi, delle singole azioni attraverso le quali il debitore, con l'accordo dei suoi creditori, si propone di completare il piano di ristrutturazione del debito.

Il piano proposto non appare illogico e la relazione di attestazione risulta apparentemente fondata su una corretta analisi dei dati aziendali e contabili.

A tal proposito, si rileva, tuttavia, come non risulti operata un'analisi di sensitività riguardo alle voci dell'attivo che potrebbero subire oscillazioni al ribasso in dipendenza dell'attività liquidatoria, in particolare riguardo all'incasso dei crediti commerciali (pari ad originari € 193.107,00, rettificati in € 110.968,30).

Analizzando la struttura temporale dei pagamenti, come da ultimo riportata nell'attestazione del 23.01.2025, si ritiene comunque che tale mancanza non infici l'attendibilità intrinseca all'attestazione, soprattutto in punto di pagamento ai non aderenti, in quanto l'attivo programmato a 120 gg. dall'omologazione è attestato pari ad € 2.054.540,67, alimentato in larga parte dalla cessione pre-contrattualizzata prevista a favore di Autotrasporti Raffadali); mentre le passività non aderenti risultano pari a complessivi € 1.419.913,22.

Sicché l'alea del realizzo integrale dell'attivo è in prevalenza addossata sui creditori aderenti, a valle della prioritaria e (relativamente) sicura soddisfazione dei non aderenti, sulla quale si fonda il risanamento aziendale proposto; gli aderenti, dal canto loro, non hanno mosso obiezioni di sorta circa la realizzabilità in concreto delle percentuali promesse e, attenendo ciò ad una valutazione di fattibilità economica, non può essere qui oggetto di disamina per via ufficiosa.

2.1.

A tal ultimo proposito, può osservarsi, in generale, sui poteri valutativi in sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, che, pur nello scenario normativo innovato a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, deve ribadirsi quanto già espresso da Trib. Bologna, 17 novembre 2011, che seguendo l'opinione indubbiamente maggioritaria sul punto, ha affermato che: *“in tema di legittimazione a proporre opposizione alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis, legge fallimentare, occorre tenere distinto il piano della legittimazione, che assicura un'ampia partecipazione alla fase dell'omologazione ai creditori ma anche ai portatori di interessi concretamente perseguibili attraverso l'opposizione, da quello dell'oggetto della valutazione del tribunale, il quale non può vagliare questioni che non attengono ai presupposti di accesso della procedura, quali la documentazione da allegare, le caratteristiche ed i vizi della relazione dell'esperto, l'adesione del 60% dei crediti e la attuabilità dell'accordo con riferimento alla idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei. Non potrà, invece, il giudice dell'omologa prendere in considerazione profili di merito delle opzioni che le parti hanno trasfuso nel negozio o nei negozi costruiti a fini ristrutturativi e che, come detto, non si riflettono sul proprium valutativo del tribunale chiamato ad omologare e cioè la capacità di quel piano di garantire il superamento della crisi attraverso il pagamento dei creditori estranei”*.

E' stato altresì affermato, nella giurisprudenza formatasi nel vigore dell'art. 182 bis l. fall., che: *“il giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F. si attegna in maniera diversa a seconda che siano state o meno proposte opposizioni. Nel primo caso, in giudizio è strutturato come un giudizio pieno di merito avente ad oggetto la idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; nel secondo caso, in assenza di opposizioni, il giudizio dell'autorità giudiziaria resta limitato alla verifica degli adempimenti prescritti dalla legge e alla adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito dal professionista attestatore, al quale compete di accertare la fattibilità economica del piano di risanamento”* (Appello Napoli, 1 dicembre 2014).

Peraltro, anche ove si voglia accedere ad una tesi più estensiva, resta il dato che in assenza di opposizioni non appare consentita – oltre naturalmente alla esclusione di ogni valutazione di merito, secondo quella che anche in questa sede può ritenersi una sorta di *business judgement rule* – una verifica di convenienza del piano sottostante l'accordo. Deve pertanto ritenersi che il vaglio discrezionale, mancando ogni profilo oppositivo da parte dei creditori, debba arrestarsi alla verifica:

- a) della regolarità della procedura (ivi compreso il raggiungimento delle maggioranze di legge; la completezza del corredo documentale ex art. 39 CCI; lo stato di crisi o di insolvenza la pubblicazione degli accordi nel R.I. (art. 40 co. 4 CCI) e l'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese (art. 48 co. 4 CCI);

- b) della legittimità delle operazioni in cui si estrinseca il piano sottostante all'accordo di ristrutturazione (secondo un modello di rilievo officioso che, anche alla luce delle recenti Cass. S.U. 12 dicembre 2014, n. 26243, in tema nullità negoziali, non può più essere seriamente messo in dubbio);
- c) estendersi alla coerenza dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di attuabilità del piano, con analisi sulle concrete prospettive di realizzo delineate dal debitore e la sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2019, n.12064; Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 14 gennaio 2022); in particolare, l'attestazione andrà vagliata nei suoi profili “*interni*” (concludenza e persuasività degli argomenti e delle assunzioni su cui si regge il percorso logico-argomentativo dell'esperto), ma anche “*esterni*” (corrispondenza della relazione con i dati di bilancio, con gli allegati contrattuali, con il progetto industriale, a sua volta improntato ad un'analisi non astratta ma concreta delle cause della crisi e delle azioni intese al suo superamento), eventualmente ricorrendo ad un'analisi condotta utilizzando quei principi di attestazione dei piani di risanamento che costituiscono espressione di standard di valutazione condivisi dal mondo professionale e fundamentalmente riproducibili delle c.d. *leges artis* in materia.

Tutte verifiche compiute ed esitate positivamente, come rilevato nel corpo motivo e come confermato dal C.G. nel suo parere.

3.

Nulla sulle spese in assenza di opposizione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 48, 57 CCI

- **Omologa** l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da SE.GE.D RAVENNA SERVIZI GESTIONE DISTRIBUZIONE RAVENNA DI ELVIO FORMENTI E C. S.N.C. (01012710396)

- **Manda** alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Ravenna, 04/02/2025

Il giudice rel. ed est.  
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente  
dott.ssa Mariapia Parisi